

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA PARTE SECONDA

Roma, 30 luglio 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85064200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO**PARTE I****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 544.

Legge n. 560/93, art. 1, commi 5 e 14, I.A.C.P. di Latina, utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione e al reinvestimento nel patrimonio abitativo Pag. 7

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 545.

Legge n. 560/93, art. 1, commi 5, 13 e 14, I.A.C.P. di Civitavecchia, utilizzo dei fondi provenienti dalle alienazioni ai sensi della legge n. 560/93 degli alloggi di E.R.P. e contabilizzati nella gestione speciale, da destinare al ripianamento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 e al reinvestimento nel patrimonio abitativo Pag. 8

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 546.

Approvazione programmazione di interventi di manutenzione straordinaria in edifici di proprietà dell'I.A.C.P. di Rieti, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 643.

Legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, art. 284, comma 2. Modalità per il recupero a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, delle somme risultate pagate in eccesso. Disposizioni per disavanzo di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari. Rettifica deliberazione Giunta regionale n. 1192/2001 Pag. 10

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 644.

Comune di Capranica. Variante al P.R.G. per la realizzazione di un depuratore a servizio del P.L.P. in località «Vico Matrino». Approvazione Pag. 11

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 659.

Modifica composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della Centralizzazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNL 1998/2001 dell'Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 15

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2002, n. 670.

Linee di indirizzo per l'applicazione della legge regionale 20 novembre 2001, n. 26 Pag. 18

Oggetto: Linee di indirizzo per l'applicazione della L.R. 20 Novembre 2001 n.26

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO Part.117 della Costituzione, così come modificato dalla L.cost.3/2001;

VISTA la L. 14 febbraio 1963 n.161 <Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini>, così come modificata dalla L. 23 dicembre 1970 n.1142;

VISTA la L. 8 agosto 1985 n.443 <Legge quadro per l'artigianato> e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 1 settembre 1999 n. 17 <Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato> e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n.26 <Riconoscimento della figura professionale unica di acconciatore e nuovo percorso formativo>;

RILEVATO che l'entrata in vigore della predetta L.R. 26/2001 ha sollevato problematiche interpretative, comportando, tra l'altro, difformità applicative da parte delle commissioni provinciali per l'artigianato, competenti al rilascio delle qualifiche ai fini dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;

VISTA la determinazione del Direttore Regionale allo Sviluppo Economico n.111 del 2/5/2002, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di legge di disciplina della figura professionale di acconciatore;

CONSIDERATO che, nelle more della formulazione del nuovo testo legislativo, il predetto gruppo di lavoro ha redatto alcune linee di indirizzo tecnico tese ad uniformare l'operato delle commissioni provinciali per l'artigianato, che la Commissione Regionale Artigianato ha ritenuto di far proprie nella seduta del 7/5/02;

CONSIDERATO altresì che tali linee interpretative vanno supportate sotto il profilo normativo con un atto di indirizzo della Regione Lazio;

all'unanimità


DELIBERA:

- 1) di approvare l'unito atto di indirizzo, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che, nelle more della redazione del testo normativo di disciplina della figura professionale di acconciatore, consenta un'interpretazione uniforme della L.R. 26/2001 da parte delle commissioni provinciali e delle altre istituzioni regionali e comunali coinvolte in materia;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
Il SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



ALLEG. alla DELIB. N. 670
DEL 31 MAG 2002



ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R.26/2001

Premesse

L'art. 117 della Costituzione, così come sostituito dall'art. 3 della L. cost. 18/10/2001 n. 3, entrata in vigore il 8 novembre 2001, elenca tassativamente le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e quelle in cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente con le Regioni.

L'artigianato che, nella precedente formulazione, figurava tra le materie rientranti nella competenza concorrente, non è menzionato nell'articolo in questione, il cui quarto comma recita testualmente: "spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Ne deriva che l'artigianato rientra nella potestà legislativa "esclusiva" della regione. Sul tema la dottrina è divisa in ordine alla possibilità per lo Stato di continuare a legiferare su tali materie sino a quando la regione non provveda con una propria disciplina, mentre è concorde nel ritenere che, comunque, tale potestà non incontra il limite dei principi fondamentali sanciti da leggi statali. Invero i limiti della potestà legislativa della regione sono espressamente individuati dal nuovo testo dell'art. 117, primo comma, nel rispetto della costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Peraltro un ulteriore limite sembra da alcuni doversi rinvenire nell'art.120 della Cost. che statuisce che il governo può sostituirsi ad organi della regione quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica.

Il nuovo quadro normativo pone il problema del rapporto tra leggi statali attualmente in vigore e leggi regionali emanate successivamente all'8 novembre 2001 nelle materie di competenza esclusiva ai sensi dell'art.117 quarto comma.

Fino al momento in cui la Regione non abbia fatto uso della propria potestà legislativa trova applicazione nel suo territorio, come in tutto il territorio dello Stato, la legislazione statale che disciplina quella particolare materia. Con l'emanazione della legge regionale si verifica il c.d. effetto ghigliottina: la legge statale che regola la materia disciplinata dalla nuova legge regionale, pur continuando ad applicarsi in tutte le altre parti del territorio in cui non vige una diversa normativa regionale, non esplica più efficacia nel territorio della Regione che ha diversamente disciplinato la materia. L'effetto ghigliottina non comporta peraltro l'abrogazione della legge statale, ma solo una sua inapplicabilità: ne consegue che, se per un evento qualsiasi (abrogazione senza la contemporanea emanazione di una nuova legge che disciplini la materia, dichiarazione di incostituzionalità ecc.) la legge regionale dovesse perdere efficacia, creando un vuoto legislativo, troverà nuovamente applicazione la legge statale.

Con la Legge 20 novembre 2001 n.26 la Regione Lazio ha esercitato tale potestà riconoscendo la nuova qualifica professionale di acconciatore (in cui sono comprese le attività di barbiere e parrucchieri per uomo e donna), per la quale è previsto un percorso formativo articolato nella frequentazione di un corso di formazione seguito da un corso di specializzazione.

L'assenza di un testo normativo che disciplini compiutamente la materia sta comportando difformità applicative da parte delle commissioni provinciali, che potrebbero aprire la strada ad un contrasto con l'art.41 della Costituzione che consacra la libertà di iniziativa economica, alla quale non possono essere apposti limiti tali da renderne impossibile o difficoltoso l'esercizio. Si ritiene pertanto che, nelle more della redazione del nuovo testo di legge, debba continuare a trovare applicazione, per quanto non disciplinato dalla L.R.26/2001, la L.161/1963. Ciò in ossequio al

principi esposti... stregua le leggi... che di...
nell'... quarto comma... continuano ad esplicitare pienamente la loro... i casi in
cui la legge regionale non... altrimenti.

Linee di indirizzo

Soggetti in possesso delle qualificazioni professionali di barbiere o parrucchiere uomo-donna rilasciate ai sensi della L.161/1963

Coloro che inoltrano domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane esibendo la qualificazione professionale di barbiere o parrucchiere uomo-donna rilasciata dalle commissioni provinciali per l'artigianato anteriormente all'entrata in vigore della L.R.26/2001, devono essere iscritti nell'albo, in presenza degli altri requisiti stabiliti dalla L.443/1985, in qualità di barbiere o parrucchiere uomo donna. In sede di redazione del nuovo testo di legge tali soggetti saranno poi destinatari di una norma transitoria ad hoc che prevederà la possibilità di iscriversi come acconciatore previo esperimento di un corso di riqualificazione professionale e/o del superamento di un esame teorico pratico.

Soggetti che hanno maturato i requisiti previsti dalla L.161/1963 in qualità di dipendenti o collaboratori

Coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla L. 161/1963 in qualità di lavoratori dipendenti o di collaboratori all'interno di imprese esercenti l'attività di barbiere o parrucchiere, hanno diritto al rilascio della relativa qualifica professionale e alla conseguente iscrizione nell'albo, in presenza degli altri requisiti stabiliti dalla L.443/1985, in qualità di barbiere o parrucchiere uomo-donna. Anche tali soggetti saranno destinatari della norma transitoria citata nel precedente punto.

Soggetti in possesso del titolo di acconciatore rilasciato precedentemente all'entrata in vigore della L.R.26/2001.

A particolari difficoltà applicative ha dato luogo l'interpretazione dell'art.4. La norma citata, non contenendo una previsione esplicita, non può avere efficacia retroattiva. Inoltre la disciplina della nuova legge non può incidere sui diritti già riconosciuti dalla normativa pregressa. Pertanto l'art.4 non può che rivolgersi a coloro che conseguono il titolo di acconciatore successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Ci si chiede, dunque, la sorte di coloro che all'entrata in vigore della L.R. 26/01 erano già in possesso del titolo di acconciatore conseguito, precedentemente, sotto l'egida della L. 161/1963, senza essere iscritti nell'albo. Questi soggetti non possono essere iscritti come acconciatori, in quanto la legge regionale ha introdotto a tal fine un requisito ulteriore (corso di specializzazione). Peraltro, per non incorrere nella violazione del principio contenuto nell'art.41 Cost., si deve consentire che vengano iscritti nell'albo delle imprese artigiane, in presenza degli altri requisiti previsti dalla L.443/1985, come parrucchiere uomo-donna, che rappresenta l'equivalente della dizione di acconciatore, precedentemente all'entrata in vigore della L.R. 26/2001.

